

COMUNE DI BIANDRATE

(Provincia di Novara)

ORDINANZA N° 6 del 11.09.2020

Prot. 3936

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarazione emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo:- *l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020*;

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 66 del 5 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- i decreti del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 68-72-75-76-77-82 adottati al fine di definire le disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di igiene e sanità pubblica, con le relative proroghe;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 1 agosto 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 agosto 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 16 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia dal COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VALUTATO altresì che occorre prevedere ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, commisurate alle esigenze territoriali locali, in relazione al rischio che si creino assembramenti o comunque situazioni tali da rendere difficoltoso il mantenimento del distanziamento interpersonale all'ingresso ed all'uscita dalle scuole;

RITENUTO di adottare, ulteriori disposizioni idonee ad evitare il diffondersi del virus;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità sanitaria Locale,

ORDINA

a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 e fino a revoca, è fatto obbligo di indossare idonea mascherina a protezione delle vie aeree in tutto il parcheggio ed area antistante l'accesso e l'uscita dal plesso scolastico "Cittadella degli Studi" in Via Roma n. 65.

L'obbligo vige da trenta minuti prima e trenta minuti dopo l'orario previsto per l'ingresso e l'uscita degli alunni

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Stazione Carabinieri di Biandrate

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet istituzionale e diffusa attraverso i canali informativi comunali per la massima diffusione.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 7/8/1990, N. 241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Biandrate, 11 settembre 2020

IL SINDACO
Luciano PIGAT

